

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i>	224
PRESIDENTE	220	SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	224
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2226)	225
RUBINACCI: Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati (1509)	220	PRESIDENTE	225, 226
PRESIDENTE	220, 221, 222	BUTTE, <i>Relatore</i>	225
RAPELLI, <i>Relatore</i>	220, 221	SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	226
SULOTTO	220	Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
COLOMBO VITTORINO	220	SIMONACCI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 (1343);	
RUBINACCI	220	Bologna ed altri: Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (1627)	227
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	220, 222	PRESIDENTE	227, 228
SABATINI	221	COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i>	227
SCARPA	222	SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	228
GAGLIARDI ed altri: Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni (1393)	222	RAPELLI	228
PRESIDENTE	222, 223	Votazione segreta:	
GITTI, <i>Relatore</i>	222	PRESIDENTE	228
SABATINI	223		
SULOTTO	223		
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	223		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali (2037)	224		
PRESIDENTE	224		

La seduta comincia alle 9,40.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rubinacci interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 1609, oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge: Rubinacci: Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati (1609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati » (1609).

Il relatore, onorevole Rapelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

RAPELLI, *Relatore*. Ritengo che la proposta di legge sottoposta all'esame della Commissione non abbia bisogno di particolare illustrazione. Gli onorevoli colleghi ricordano che essa fu già ampiamente discussa dalla nostra Commissione in sede referente. Non posso, pertanto, che richiamarmi alla relazione da me fatta in quella sede, confermando il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULOTTO. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge e sottolineiamo la opportunità di correggere tutte le gravissime sperequazioni esistenti fra le varie categorie di lavoratori; ed in modo particolare proprio per quanto riguarda l'istituto delle indennità di anzianità.

COLOMBO VITTORINO. Mi dichiaro favorevole alla proposta di legge sottoposta al nostro esame che effettua un esatto allineamento fra tutti i lavoratori impiegati per quanto riguarda l'indennità di anzianità, abolendo la grave sperequazione finora esistente a danno dei lavoratori più anziani, quindi più bisognosi, e peraltro altamente benemeriti. Ho lavorato per diversi anni in un grosso complesso industriale ed ho potuto constatare personalmente il valore, lo spirito di dedizione al dovere e la capacità di questi lavoratori anziani.

La proposta di legge Rubinacci tende a compiere, dunque, un grande atto di giustizia. Formulo anche l'auspicio che il trattamento contemplato dal provvedimento nei confronti della categoria degli impiegati, possa venire esteso anche agli operai ed intermedi, naturalmente con gli opportuni adattamenti. Non dobbiamo dimenticare che l'età del pensionamento non è certo accolta dai la-

voratori con gioia; essa rappresenta un vero campanello d'allarme: la cessazione di una attività compiuta per anni. Se a ciò si aggiungono poi, come particolarmente accade per gli operai, condizioni e trattamenti economico-finanziari non eccessivamente ampi o comunque tali da non consentire una vecchiaia dignitosa, l'ora del pensionamento acquista una gravità che può sconfinare in tragedia.

La questione può anche essere materia di libera contrattazione sindacale, perché queste indennità sono raffigurabili a forme di salario differito nel tempo, e ben venga un'azione in questo senso; nel frattempo, però, ed almeno in una certa misura, il Parlamento deve garantire ai lavoratori, che hanno speso la propria esistenza a favore della comunità, un periodo di decoroso e dignitoso riposo.

RUBINACCI. Concordo sulla necessità di affrontare il problema della perequazione dell'indennità di anzianità anche per quanto riguarda gli operai. Per questi, tuttavia, il problema è più complesso perché non esistono, come invece per gli impiegati, precise norme legislative, salvo quanto disposto dal Codice civile. D'altra parte la regolamentazione nei vari contratti collettivi di lavoro è diversa, sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto concerne la misura ed il periodo di tempo cui si riferisce il calcolo dell'indennità di anzianità. Vorrei formulare anch'io il voto che una perequazione, soprattutto in riferimento ai vari periodi di anzianità, possa farsi anche per quanto riguarda gli operai. E un voto in questo senso potrebbe essere formulato dalla Commissione con un ordine del giorno.

RAPELLI, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo sulla necessità di arrivare ad un trattamento normativo generale. Penso che, proprio sulla base del provvedimento in esame che sta giungendo faticosamente in porto, potrebbe essere presa una iniziativa parlamentare tendente a stabilire i cosiddetti diritti-base del lavoratore.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge, riservandomi tuttavia di presentare degli emendamenti di carattere tecnico. Per quanto riguarda il trattamento per gli operai, vorrei pregare la Commissione di considerare la opportunità di non formulare ordini del giorno, e di rinviare, sia pure a breve scadenza, ogni iniziativa per l'esame del problema che si presenta diverso e più complesso di quello concernente il trattamento agli impiegati.

SABATINI. Quando, dopo ampia discussione in sede referente, passammo alla votazione della proposta di legge che oggi la Commissione esamina in sede legislativa, mi astenni dal dare il mio assenso per le perplessità che la proposta di legge stessa suscitava in me e che chiaramente espressi. Oggi, dopo quanto ha testè detto il Ministro, dichiaro di non avere più motivo per non votare a favore del provvedimento in esame, in quanto esso vale intanto per una particolare categoria di lavoratori. Ciò, tuttavia, non mi impedisce di sottolineare che avrei preferito che l'istituto dell'indennità di anzianità avesse potuto continuare ad essere regolato, oltre i minimi stabiliti per legge, sul piano dell'azione sindacale, soprattutto in considerazione del fatto che determinati istituti, come appunto quello dell'indennità di anzianità, variano da categoria a categoria. Così pure avrei preferito che la definizione per legge riguardasse tutte le categorie di lavoratori. Per questo avevo deciso di proporre un emendamento in sede di esame degli articoli, ma ora mi rendo conto, e lo dico molto schiettamente, che una modifica nel senso da me desiderato potrebbe creare una situazione di imbarazzo e ritardare addirittura, se non proprio compromettere, l'approvazione della proposta di legge, per il considerevole maggiore onere che un allargamento del campo di applicazione della legge potrebbe determinare. Non mi sembra neppure opportuno il ricorso ad un ordine del giorno, con il quale non risolveremmo comunque il problema, mentre condivido l'opinione del relatore sulla opportunità di intervenire mediante una apposita proposta di legge.

Debbo anche sottolineare un aspetto negativo del provvedimento in esame. Se esso infatti costituisce un vantaggio per gli impiegati, crea anche delle difficoltà: ad esempio per quanto riguarda il passaggio di categoria degli impiegati stessi, tanto più che per legge non è definito chi debba essere « impiegato » e nelle disposizioni contenute nel decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, la definizione di chi sia « impiegato » è suscettibile di una interpretazione tanto ampia da poter consentire una certa resistenza. Indirettamente, quindi, con l'approvazione della proposta di legge finiremo col creare una condizione di difficoltà per il passaggio da categoria a categoria: dalla categoria degli operai a quella degli impiegati, da quella degli intermedi a quella degli impiegati; con la naturale conseguenza di determinare un gonfiamento della categoria stessa e un'ulteriore resistenza per il passaggio dei lavoratori alla qualifica di impiegati.

La legge che ho dianzi citato rispondeva, al momento della sua approvazione ad una particolare concezione della funzione dell'impiegato; oggi essa non risponde alla situazione che si è creata e vi risponderà via via sempre meno, perché le mansioni stanno cambiando ed evolvendosi, dato il crescente ritmo dello sviluppo tecnologico dell'apparato produttivo.

RAPELLI, *Relatore*. L'obbiettivo che si prefigge la proposta di legge è unicamente l'eliminazione della sperequazione esistente a danno degli impiegati anziani. È chiaro che se si potrà arrivare ad un trattamento normativo unico sarà tanto di guadagnato. Oggi come oggi non è possibile giungere a tanto e ciò anche per rispettare l'autonomia dell'azione sindacale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 è sostituito dal seguente:

« Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è, in ogni caso, dovuta una indennità non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni ».

Il Governo propone il seguente articolo sostitutivo:

« L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'articolo 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni ».

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

ART. 2.

« Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'articolo 2121 del Codice civile.

Non essendovi emendamenti, né osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

Non essendovi emendamenti, né osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo propone il seguente comma aggiuntivo:

« Nulla è innovato nei confronti degli impiegati ai quali siano assicurati particolari trattamenti previdenziali, sostitutivi, in tutto o in parte, dell'indennità di anzianità, per la cui costituzione il datore di lavoro sia tenuto, per legge, o per contratto collettivo, o a qualsiasi altro titolo, ad accantonamenti o a versamenti contributivi ».

SCARPA. Mi sembrerebbe opportuno sostituire nella seconda riga del testo dell'articolo in esame la parola « integralmente » con le altre: « per l'intera durata dell'anzianità ».

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è che mi opponga alla modifica dall'onorevole Scarpa, ma non ne ravviso proprio l'opportunità, in quanto l'articolo 1 stabilisce che l'indennità di anzianità deve essere corrisposta nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

SCARPA. Non insisto sulla modifica proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione il testo dell'articolo 4 della proposta di legge, del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo del quale ho pure dato dianzi lettura, proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 4, a seguito dell'approvazione del comma aggiuntivo risulta così formulato:

ART. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato nei confronti degli impiegati ai quali siano assicurati particolari trattamenti previdenziali, sostitutivi, in tutto o in parte, dell'indennità di anzianità, per la cui costituzione il datore di lavoro sia tenuto per legge o per contratto collettivo, o a qualsiasi altro titolo, ad accantonamenti o a versamenti contributivi.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Gagliardi ed altri: Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni (1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri « Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni ». Il relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, noi avevamo già iniziato in sede referente la discussione di questa proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Calvi e Casati, che riguardava l'aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni. Quando abbiamo discusso questo provvedimento in sede referente, avevamo in un certo momento convenuto di sospendere la trattazione, invitando il Ministero del Lavoro e gli interessati a voler riprendere le trattative in sede sindacale per non creare un precedente che desse la possibilità, in questo delicato problema della fissazione delle quote degli assegni familiari, di legiferare senza che le parti avessero trovato un accordo. In questo periodo (ed è per questo che il provvedimento in questa seduta è all'ordine del giorno in sede legislativa), è stato raggiunto fra le parti un accordo nei termini che noi avevamo auspicato. Naturalmente a noi non resta da fare al-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

tro — e in questo senso invito i colleghi della Camera a farlo — che approvare la proposta di legge con gli emendamenti che si renderanno necessari per adeguarla al contenuto dell'accordo intervenuto fra le parti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Devo confessare che era preoccupato che il problema ritornasse in discussione senza che fosse stato raggiunto un accordo tra le parti. Siccome il Relatore ci ha comunicato che l'accordo è stato raggiunto, sono soddisfatto e senz'altro mi dichiaro favorevole.

SULOTTO. Esprimo l'adesione anche della nostra parte alla proposta di legge e la nostra soddisfazione per il componimento della vertenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole ed invita la Commissione a voler adottare come testo base per il passaggio agli articoli il nuovo testo predisposto dal Governo stesso e che tiene conto dell'accordo stipulato fra le parti in data 23 marzo 1960 sulla entità dell'aumento degli assegni familiari.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli, nel testo predisposto dal Governo, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1960, le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 798, modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 22,90 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione la Tabella E, la quale recita:

TABELLA E.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione.

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 4.576	L. 3.562	L. 1.898

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 21,40 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

limite minimo: L. 500 giornaliera.

limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese	L.	18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	L.	9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	»	4.687
per le retribuzioni riferite a giornata	»	750

(E approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali (2037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge (2037): « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali ».

L'onorevole Colombo Vittorino ha facoltà di svolgere la relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il disegno di legge, in attuazione dell'accordo stipulato in data 28 ottobre 1958 fra le competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, provvede ad aumentare, con decorrenza 1° ottobre 1958, la misura degli assegni familiari per le maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, portandole da lire 167 a lire 178 giornaliera per ciascun figlio e da lire 116 a lire 127 per il coniuge.

Con questo aumento gli assegni settimanali, ragguagliabili a giornata o quindicina o a mese secondo i vari rapporti, risultano di lire 1.068 per ciascun figlio e lire 762 per il coniuge, mentre la misura dell'assegno per gli ascendenti non subisce aumenti. In conseguenza dei predetti aumenti il contributo dei datori di lavoro viene elevato dall'attuale 21,95 per cento al 22,95 per cento della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nel

limite del massimale di lire 750 giornaliera. Concludo invitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1958, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa Unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H) di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con la legge 23 dicembre 1957, n. 1348, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

(E approvato).

ART. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

Pongo in votazione la Tabella H, che recita:

TABELLA H.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER LA LAVORAZIONE
DELLA FOGLIA DI TABACCO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2 , di 1×4 rispettivamente, più, nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.068	L. 762	L. 330

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 22,95 per cento sulla retribuzione lorda.
Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

Limite minimo, lire 500 giornaliero.
Limite massimo, lire 750 giornaliero.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato (2226)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito » (2226) già approvato dalla X Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Buttè, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUTTÈ, *Relatore*. Anche questo disegno di legge riproduce gli accordi intervenuti in sede sindacale. Gli assegni familiari sono stati portati alla misura di 6.500 lire per ogni avente diritto, sia figlio, coniuge o ascendente.

Pertanto l'accordo, già in vigore dal 1° luglio 1959, attende la nostra sanzione, che io prego di voler accordare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge, che non essendovi osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *D* di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 55,75 per cento.

(È approvato).

ART. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Pongo in votazione la Tabella *D*, la quale recita:

TABELLA *D*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL CREDITO

(Comprendivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

1. — Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

2. — Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);

3. — Banche di province; Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di Cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1^a e 2^a categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e monti di credito su pegno.

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai	L. 6.500	L. 6.500	L. 6.500

B) CONTRIBUTO

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 46 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo:

limite minimo: L. 500 giornaliero

limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese	L.	18.750
per le retribuzioni riferite a quattordicina o a quindicina	»	9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	»	4.687
per le retribuzioni riferite a giornata	»	750

(E approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge Simonacci ed altri: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958 n. 130 (1343); e dei deputati Bologna ed altri: Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo stato Jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi (1627)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei deputati Simonacci ed altri: « Modificazioni dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 » (1343) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bologna ed altri: « Modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » (1627).

Il relatore, onorevole Colombo Vittorino, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Queste due proposte di legge relative all'assunzione obbligatoria dei profughi in genere scaturiscono da considerazioni altamente umane, che non possono essere in alcun modo ignorate, poiché ritengo che la società abbia il dovere di venire incontro alle più impellenti necessità di queste categorie di persone. Per capire bene l'argomento, che è un pochino complicato, è bene fare alcuni accenni alla legislazione in vigore per il collocamento obbligatorio. Abbiamo anzitutto la legge n. 375 del 3 giugno 1950 relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi civili di guerra; segue, poi, la legge n. 142 del 24 febbraio 1953, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei

caduti in servizio (durante il servizio militare), nella misura di un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi civili di guerra; infine, la legge del 27 febbraio 1957, n. 130, riguarda l'assunzione obbligatoria dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo ed altre categorie di profughi. Questi furono, ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, equiparati agli invalidi civili e fu stabilito (articolo 2) che i datori di lavoro che occupano oltre cinquanta dipendenti, erano obbligati, per il periodo di due anni, a dare loro impiego, nella misura del 10 per cento delle assunzioni di nuovo personale; percentuale che poteva essere conteggiata nella quota prevista per la categoria dei mutilati e invalidi civili di guerra. Evidentemente quest'ultima possibilità ha ridotto notevolmente la possibilità di essere avviati al lavoro proprio dei mutilati e invalidi civili di guerra, determinando un vivo e giustificato malcontento nell'intera categoria che, fra l'altro, si vede ancor più frenata nella ricerca di adeguata e sicura sistemazione con un posto di lavoro dalle nuove leve dei mutilati (ancora 15 mila sono i mutilati disoccupati in Italia).

La proposta n. 1343 dell'onorevole Simonacci ed altri, tende a mantenere l'intero contenuto della legge 27 febbraio 1958, n. 130, per l'assunzione obbligatoria di profughi, ma togliendo la possibilità che questi (il 10 per cento delle nuove assunzioni) possano essere conteggiati nell'aliquota riservata ai mutilati e invalidi di guerra e per servizio. Per questo propone di limitare l'articolo 3 della legge del 1958, alla prima parte, stabilendo soltanto che: « I prestatori d'opera, assunti in virtù della legge 24 febbraio 1953, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda ».

La proposta n. 1627, degli onorevoli colleghi Bologna ed altri, tende, invece, a prorogare la durata della legge per l'assunzione preferenziale di profughi nelle nuove assunzioni di personale. In base a queste disposizioni e nel quadro di programmi, pur vasti, di finanziamenti, circa 12 mila profughi hanno potuto trarre una stabile sistemazione. Per risolvere integralmente il problema occorrerebbe reperire circa altri 12 mila posti (ottomila disoccupati iscritti, più quattromila che non hanno ancora ricevuto la qualifica di profughi).

Stando alla capacità di assorbimento verificatasi in questi due anni, e che probabilmente si verificherà, magari con ulteriore incremento, anche per il prossimo futuro, in altri due anni l'intero problema dovrebbe essere risolto.

Ed ecco alcune obiezioni già sorte nella discussione fatta all'atto della approvazione della legge nel 1958: 1°) pericolo di nuovi impongibili, come previsti dalle leggi relative ai mutilati ed invalidi, perché gravano esclusivamente sulle nuove assunzioni. Ed ecco perché parlerei non di impongibile vero e proprio, ma di assunzioni preferenziali. Queste assunzioni, poi — come specifica chiaramente il secondo comma dell'articolo 2 — « sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego ». Non si tratta quindi di impongibile, ma di assunzione preferenziale tra lavoratori aventi specifiche capacità e quindi pienamente produttivi, sia quantitativamente, sia qualitativamente. E a riprova di ciò sta il fatto che nessun inconveniente di rilievo è stato registrato né dagli organismi dei lavoratori né dagli imprenditori.

Per queste considerazioni, io ritengo di esprimere parere favorevole all'accoglimento di queste due proposte, con alcuni emendamenti che consentano di stabilire una effettiva proroga di due anni delle disposizioni sopra ricordate, dato che la legge del 1958 è scaduta nello scorso mese di marzo e di effettuare una sanatoria per il personale assunto nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1960 e l'entrata in vigore della emananda legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei far presente che sarebbe opportuno concedere la proroga con effetto della data di scadenza della legge n. 130, perché altrimenti il problema dei termini può provocare una serie di difficoltà. In linea teorica, non avrei alcuna difficoltà ad accettare il principio, sostenuto dal relatore,

ma ritengo che sia preferibile conceder una proroga per un periodo maggiore, ad esempio 30 mesi, ma con decorrenza 28 marzo 1960.

RAPELLI. Bisogna tener presente che nella materia in esame si tratta di preferenza nell'assunzione di impiegati. Poniamo, per esempio, che nel frattempo si siano tenuti dei concorsi e che non si sia tenuto conto dei titoli preferenziali di cui alla legge che vogliamo prorogare, per cui un profugo potrebbe non aver ottenuto il posto in graduatoria, che altrimenti gli sarebbe toccato. Una proroga *sic et simpliciter* della legge n. 130 non determinerebbe il rischio di numerosi e lunghi ricorsi per l'annullamento degli eventuali concorsi espletati e con danno di molti lavoratori? Questo il problema che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo che il problema sollevato dall'onorevole Rapelli sia molto serio, per cui ritengo opportuno un rinvio della discussione per consentire al Governo di approfondire la questione e predisporre una formulazione che possa impedire il verificarsi dei temuti inconvenienti.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 1343 e 1627 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge discussi nella seduta odierna.

(segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

RUBINACCI: « Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati » (1609):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

GAGLIARDI ed altri: « Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni » (1393):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

e dei disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (2037):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito » (2226):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Buttè, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, De Marzi Fernando, Ferioli, Ferrarotti, Franco Raffaele, Gitti, Gotelli Angela, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Rapelli, Repossi, Romagnoli, Sabatini, Santi, Savoldi, Scarpa, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI